



# COMUNE DI ABRIOLOLA

PROVINCIA DI POTENZA

TEL. 0971/923230

FAX 0971/923001

C.A.P. : 85010



## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ABRIOLOLA (Provincia di Potenza)

### CERTIFICATO DI ESEQUITA PUBBLICAZIONE

Su attestazione a detto Albo comunale si certifica che copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 16-01-'01 al 30-01-'01 e contro la medesima non è stato presentato reclamo o opposizione.

Abriola, li 31-01-'01

L'Addetto



Il Segretario Comunale

COMUNE DI ABRIOLOLA (Provincia di Potenza)

### CERTIFICATO DI ESEQUITA PUBBLICAZIONE

Su attestazione a detto Albo comunale si certifica che copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 01-02-'01 al 15-02-'01 e contro la medesima non è stato presentato reclamo o opposizione.

Abriola, li 16-02-'01

L'Addetto



Il Segretario Comunale

# TITOLO I

## ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

### ART.1

#### Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

### ART.2

#### Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e tiene la sua prima seduta entro dieci giorni dalla predetta convocazione.
2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco Presidente.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

### ART.3

#### Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio comunale prende atto, subito dopo la convalida degli eletti, della comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, ed agli indirizzi generali di governo.

### ART.4

#### Composizione

1. Oltre ai gruppi di maggioranza e minoranza scaturiti dalle elezioni comunali, per i quali non sussiste alcun vincolo numerico, possono costituirsi altri gruppi purchè composti da almeno 2 consiglieri che eleggono al proprio interno un capogruppo.

## ART.5

### Costituzione

1. Ogni Gruppo consiliare comunica al Segretario Comunale il nome del Capogruppo entro il terzo giorno precedente la prima riunione del Consiglio comunale per gli adempimenti di legge. In caso di costituzione successiva la comunicazione deve avvenire entro il terzo giorno precedente il primo Consiglio comunale utile.

## ART.6

### Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

TITOLO II  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO  
CAPO I – SESSIONI E SEDUTE

ART.7

Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. Si riunisce nella propria sede abituale; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su proposta del Sindaco, che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.

ART.8

Tempo di tolleranza dell'ora stabilita

1. Il Consiglio comunale deve riunirsi all'ora stabilita nell'avviso notificato a ciascun consigliere, con una tolleranza massima di minuti sessanta, sia per la prima che per la seconda convocazione.

ART.9

Sessioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce di pieno diritto in sessione ordinaria due volte all'anno, per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto della Gestione.
2. Può essere riunito in via straordinaria, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. In quest'ultimo caso, la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
5. Può infine, con le modalità di cui all'art.141, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, essere riunito dall'organo regionale di controllo quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

## ART. 10

## Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.
2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuare la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.
3. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio del Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario Comunale.
4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima anche tramite telegramma. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio.
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata la data della seconda convocazione.

## ART. 11

## Validità della seduta

1. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri in carica e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge.
2. Per le deliberazioni concernenti apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta e il voto segreto.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

4. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i parenti od affini sino al quarto grado civile abbiano interesse; detti consiglieri sono tenuti ad allontanarsi preventivamente dall'aula.

5. I consiglieri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

6. I consiglieri che, per motivi vari, si allontanano definitivamente dall'aula sono tenuti ad avvisare il Segretario comunale.

## ART.12

### Seduta di seconda convocazione.

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art.9.

3. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.9.

## ART.13

### Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## ART.14

### Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile o necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale il quale va approvato nella seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario comunale.

## ART.15

### Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Per le deliberazioni concernenti apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta e il voto è segreto.

## CAPO II – DISCUSSIONE E VOTAZIONE

## ART.16

### Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

## ART.17

### Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, al suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore e formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula

per tutto il tempo della seduta. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

#### ART.18

##### Tumulto in aula

1. Quando vi sia un tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospenda la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio viene aggiornato a data e ora disposti dal Sindaco.

#### ART.19

##### Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri e le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

#### ART.20

##### Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

#### ART.21

##### Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione verbale al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

4. Il Sindaco o l'Assessore relatore può replicare.

## ART.22

### Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, in piedi e rivolto al Sindaco.

2. La durata degli interventi in consiglio non può eccedere:

- a) I quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art.42, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- b) I dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
- c) I dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b); sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- d) I cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno.

3. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliere la parola, dopo averlo invitato a concludere.

4. Il Sindaco richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

## ART.23

### Questioni pregiudiziali

1. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi,

possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

2. Ove il consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

#### ART.24

##### Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

#### ART.25

##### Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei consiglieri presenti.

## ART.26

### Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

## ART.27

### Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione può togliere la seduta.

## ART.28

### Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o peralzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, ~~mediante scheda da deporsi in apposita urna.~~
3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di due consiglieri con funzioni di scrutatori se la votazione è segreta, ne riconosce la validità e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

**ART.29**

## Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

**ART.30**

## Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono indicare a sua discrezione i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

**ART.31**

## Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

**ART.32**

## Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse, non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

**ART.33**

## Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala consiliare quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

## TITOLO-III

### DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

#### ART.34

##### Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquistare notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone.

#### ART.35

##### Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Esso sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione.

#### ART.36

##### Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissato. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto, e a contro replica del Sindaco o di un Assessore.

2. La replica e la contro replica non possono avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

### ART.37

#### Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunziate.
3. Il Sindaco stabilisce la seduta di Consiglio per il relativo svolgimento.

### ART.38

#### Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto, il Sindaco o un Assessore possono replicare per non più di cinque minuti.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

## ART.39

## Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissato dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

## ART.40

## Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere un deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

## ART.41

## Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco ed un Assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti, il Sindaco e l'Assessore hanno diritto di replica per cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

## ART.42

## Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

ART.43

Disposizioni finali – Entrata in vigore – Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione delle leggi e dello Statuto, disciplina il funzionamento del consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi prima e dopo la sua approvazione.